

Condizioni Contrattuali Generali

- Richiesta di prove ed analisi:** la richiesta di prove ed analisi deve essere fatta per iscritto. Nella documentazione di accompagnamento il Committente deve fornire al laboratorio tutte le informazioni in suo possesso circa il campione da sottoporre a prova utili per l'esecuzione dell'attività e/o per l'individuazione precisa delle analisi da eseguire; in particolare dovrà essere specificato il tipo di materiale, i trattamenti e/o lavorazioni cui il materiale è stato sottoposto, i requisiti normativi e di accreditamento* che dovranno essere rispettati.
- Indagine su cause di difettosità o rottura:** nel caso sia richiesta una indagine su cause di difettosità o rottura dovranno essere specificate tutte le particolarità di funzionamento dell'oggetto nonché gli eventuali trattamenti chimici, fisici, meccanici a cui si ritiene sia stato sottoposto. Per questa attività RTM Breda S.r.l. deciderà tipo e numero di prove da eseguire allo scopo di giungere all'identificazione, o all'esclusione, di cause di difettosità o rottura.
- Invio del materiale di prova:** il materiale deve pervenire in Laboratorio con regolare documento di trasporto o altro documento di accompagnamento riportante specifiche indicazioni relative alle prove da effettuare, ai requisiti normativi e di accreditamento* richiesti e alle modalità di prelievo delle provette/campioni da testare/analizzare, fermo restando che il laboratorio non effettua campionamento secondo modalità statistiche ma solo il prelievo delle provette/campioni dal materiale già campionato dal cliente. Eventuale materiale pervenuto in fase di riesame del contratto e in seguito non sottoposto a prova, se non ritirato dal cliente, verrà conservato dal laboratorio per un periodo di sei mesi al termine dei quali sarà rottamato.

La consegna del materiale di prova è a carico del Cliente (fatta eccezione per Clienti con contratti continuativi dove concordato). La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, indipendentemente da chi si faccia carico dei costi di spedizione. RTM Breda S.r.l. si impegna da parte sua a dare comunicazione al Committente di eventuali anomalie riscontrate al ricevimento della merce, delle quali RTM Breda S.r.l. non si ritiene responsabile.

- Prove presenziate:** il Committente, o suoi ispettori, sono ammessi ad assistere alle prove previo invio di richiesta scritta o accordi con RTM Breda S.r.l. Il personale autorizzato ad accedere ai locali deve essere accompagnato da personale interno. Il laboratorio declina ogni responsabilità nei confronti di chi non rispetta le regole di sicurezza interne.
- Iter della commessa:** l'iter della commessa inizierà solo dopo ricevimento dell'approvazione scritta del contratto da parte del Cliente e della presa in consegna dei campioni. Nel caso di contratti continuativi fa fede il contratto in essere firmato e restituito al laboratorio. Rapporti di lavoro continuativi possono essere regolati da contratti specifici.
- Metodi di prova:** Il materiale consegnato viene sottoposto a prove eseguite seguendo norme di riferimento e/o metodi richiamati nei rapporti di prova o nella documentazione finale emessa. L'attività di prova sotto accreditamento* ed i rapporti di prova relativi vengono regolati e gestiti attraverso le procedure del Sistema di Gestione, costruito secondo la UNI CEI EN ISO / IEC 17025. Laddove non espressamente definito nell'offerta o nella richiesta/ordine cliente, i test verranno eseguiti (se possibile) con metodo accreditato.

La documentazione di sistema è a disposizione del Cliente purché questo non vada contro i principi di riservatezza e ai diritti di proprietà di RTM Breda S.r.l. o degli altri clienti del laboratorio.

- Subappalto:** Nel caso in cui RTM Breda S.r.l. subappalti delle prove, il laboratorio potrà procedere secondo le modalità previste nel proprio Manuale del Sistema di Gestione, previa comunicazione al cliente e solo presso laboratori di verificata competenza (es accreditati ACCREDIA o NADCAP o con accreditamento compatibile con le richieste del cliente). RTM Breda si impegna a trasferire attraverso l'ordine di subappalto tutti i requisiti di qualità presenti nell'ordine del Committente e a garantirsi la possibilità di presenziare alle prove subappaltate oltre che effettuare verifiche di competenza del fornitore (ad esempio tramite audit di Sistema Qualità). RTM Breda è responsabile verso il Committente per il lavoro subappaltato eccetto nel caso in cui lo stesso richieda espressamente a quale ente la commessa debba essere subappaltata.
- Risultati delle prove:** i risultati si riferiscono al solo materiale pervenuto e sottoposto a prove; nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Laboratorio RTM Breda S.r.l. in merito all'appartenenza del materiale esaminato a materiale identificato dal cliente, fatto salvo il caso in cui il prelievo sia stato commissionato ed eseguito a cura del personale del Laboratorio stesso.
- Dichiarazione di conformità (Regola decisionale):** Se richiesta una dichiarazione di conformità a una specifica o norma per i risultati dei test oggetto della presente offerta – a meno di diversi accordi scritti con il Committente - RTM Breda non considera il contributo di incertezza di prova per la valutazione di conformità stessa. Il livello di rischio associato viene descritto nella procedura PI001 disponibile per consultazione al seguente indirizzo: <https://www.rtmbreda.com/documenti-integrativi-alle-condizioni-contrattuali-generalis> IT da considerarsi qui trascritta ad ogni effetto.
- Campioni sottoposti a prova:** i testimoni di prova, quando non richiesti e ritirati dal Committente, vengono identificati e conservati per il periodo di 12 mesi e quindi destinati a rottame (possono fare eccezione i testimoni relativi a prove eseguite in subappalto conservati in genere dal laboratorio esterno). La restituzione del materiale di prova e/o dei provini sottoposti ad analisi e/o prove distruttive deve essere esplicitamente richiesta per iscritto dal cliente in fase contrattuale; la richiesta di restituzione provini non concordata in fase contrattuale sarà evasa con una maggiorazione del 30% del valore delle prove con un minimo di 50,00€. Previo accordo con il Committente è possibile seguire diverse modalità di archiviazione. Eventuali residui di lavorazione potenzialmente riutilizzabili sono destinati a rottame se non diversamente precisato in sede contrattuale. La restituzione delle provette o dei campioni richiesta dal Committente determinerà l'esclusione di qualunque garanzia e responsabilità di RTM Breda in ordine ai risultati dell'attività oggetto dell'incarico in caso di contestazione, non essendo in tal caso possibile alcuna verifica a posteriori circa la corretta esecuzione dell'incarico espletato. Il Laboratorio si impegna a segnalare eventuali errori in fase di test entro due giorni lavorativi, salvo diversa indicazione da formalizzare in sede di contratto.
- Anticipo dei risultati:** Nel caso il Committente richieda un anticipo dei risultati, tale anticipo non costituisce di fatto l'emissione di un rapporto, i dati comunicati sono da intendersi come informativi e non devono essere utilizzati per scopi contrattuali verso terzi (ad esempio per valutazione di conformità). RTM Breda emetterà rapporto ufficiale firmato da personale qualificato alla chiusura delle attività definite in sede contrattuale.
- Retest:** Se durante la preparazione o svolgimento del test si riscontrassero delle anomalie dovute al materiale inviato o a problemi interni tali da compromettere o falsare l'esito della prova o nel caso in cui si riesca a completare la prova in situazioni di funzionamento macchina normali ma i risultati della prova risultino dubbi, si effettueranno dei retest solo in seguito ad autorizzazione scritta dal Committente.
- Utilizzo sul piano legale delle prove:** Qualora il Committente intenda utilizzare sul piano legale la documentazione di Rtm Breda, dovrà indicare l'identità della controparte e l'oggetto della controversia al fine di evitare possibili conflitti di interesse. Qualora il Committente utilizzi la documentazione senza aver previamente informato RTM Breda S.r.l., s'impegna a manlarla da pretese o contestazioni di controparte comunque connesse con l'incarico espletato.
- Riproducibilità della documentazione emessa:** la documentazione emessa da RTM Breda S.r.l. non può essere modificata o riprodotta in forma parziale. La stessa non può essere utilizzata dal Cliente a fini pubblicitari o promozionali.
- Uso di un sistema computerizzato:** RTM Breda utilizza, per l'emissione dei Rapporti di Prova, un sistema computerizzato. Tale sistema garantisce mediante l'uso di account personali regolati da password che i nomi stampati sul Rapporto di Prova appartengono a personale autorizzato da RTM Breda alla sua emissione. RTM Breda è responsabile delle informazioni contenute nel Rapporto di Prova.
- Archiviazione della documentazione:** copia cartacea della documentazione relativa alla pratica viene conservata in archivio per un tempo minimo di 13 anni e in seguito destinata al macero. Sono inoltre attive procedure per la sicurezza dei dati aventi lo scopo di mantenere le registrazioni elettroniche per un tempo congruente con la durata dell'attività del laboratorio, garantendo un mantenimento a lungo termine in accordo con le esigenze operative. In caso di cessazione dell'attività del laboratorio, la conservazione delle registrazioni sarà rivalutata e potrà essere disposta in conformità con le leggi vigenti e le necessità aziendali.

RTM BREDA SRL

Sede legale e unità operativa:
Via Po, 84 - 20032 Cormanò (MI)
Tel. +39 02 61543911
Fax +39 02 61543900

Unità operativa:
Via Bianche, 18 - 36010 Carrè (VI)
Tel. +39 0445 318511
Fax +39 0445 318500

C.F. e P.I. IT02679480240
REA MI 1807416
Cap. Soc. € 119.900,00 i.v.

Società unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Orizzonti2 spa

info.rtmbreda@forgital.com - www.rtmbreda.it

17. **Responsabilità:** Il Committente dà atto a RTM Breda che per le modalità con cui è stato conferito l'incarico e per l'oggetto dello stesso, non le è consentita alcuna valutazione circa la prevedibilità di eventi dannosi ricollegabili all'inesatta esecuzione dell'incarico; resta perciò esclusa, e la Committente in ogni caso vi rinuncia, qualunque risarcibilità di eventuali danni, compresi quelli indiretti o mediati, che si ponessero in rapporto di causalità con l'inesatto adempimento stesso. La responsabilità di RTM Breda per eventuali richieste di risarcimento danni si limita al prezzo delle prove. Nel caso in cui il campione abbia un valore superiore al prezzo delle prove, possono intercorrere diversi accordi che dovranno essere contrattualmente definiti. Il Committente esonera perciò l'appaltatore da ogni altra responsabilità e rinuncia a qualunque eccezione o contestazione comunque ricollegabile all'ipotizzato inadempimento, esclusa soltanto l'ipotesi che lo stesso sia stato determinato da dolo o colpa grave.
18. **Reclami:** ogni eventuale reclamo relativo alla gestione dei rapporti contrattuali deve essere inviato esclusivamente all'indirizzo quality.rtmbreda@forgital.com per iscritto e possibilmente documentato, al fine di risolvere l'eventuale problema nel modo più efficiente e in tempi brevi. Su richiesta, è disponibile una descrizione del processo di trattamento degli stessi.
19. **Urgenze:** Per prove il cui risultato sia richiesto con procedura d'urgenza sarà concordata una tempistica per l'evasione della specifica commessa e potrà essere applicata una maggiorazione rispetto ai prezzi indicati nel preventivo che sarà concordata in fase di definizione contrattuale e comunque prima dell'avvio della specifica commessa.
20. **Pagamenti:** I prezzi indicati nel preventivo si intendono IVA esclusa e, laddove non specificato, effettuati mediante ricevuta bancaria 30 giorni fine mese. Diverse forme di pagamento dovranno essere preventivamente concordate e specificate in fase contrattuale.
21. **Validità:** la validità dell'offerta è di 60 gg. se non diversamente specificato.
22. **Taratura strumenti:** per le attività di taratura strumenti, valgono le apposite condizioni generali di fornitura stabilite con separato documento.
23. **Attività presso la Committente:** la Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire ai tecnici RTM Breda le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare ed assicurare l'adozione di tutte le precauzioni possibili per l'accesso degli operatori a tutte le aree ove verranno svolte le attività, in condizioni di completa sicurezza. Se sulla base degli elementi e delle informazioni da Voi comunicate emergesse l'opportunità di armonizzare un eventuale nostro POS con le vostre procedure interne di gestione del rischio, sarà necessario un sopralluogo da parte nostra congiuntamente con un vostro responsabile per realizzare o adeguare tale documento al rischio specifico.
24. **Clausole concernenti il rispetto delle Sanzioni e Leggi sul Controllo delle Esportazioni:** al fine del rispetto delle leggi sul controllo delle esportazioni, RTM Breda dichiara di non poter operare e fornire servizi destinati a Soggetti e Paesi sottoposti a sanzioni: le clausole relative a queste restrizioni sono disponibili aggiornate al seguente indirizzo: <https://www.rtmbreda.com/documenti-integrativi-alle-condizioni-contrattuali-general-IT> da considerarsi qui trascritte.
25. **Tutela della privacy:** RTM Breda S.r.l. garantisce la massima riservatezza circa indagini commissionate e risultati delle medesime. Tutti i risultati ottenuti durante le attività eseguite sono di esclusiva proprietà del Committente. Metodologie di prova e/o procedure di calcolo o elaborazione dati restano comunque proprietà di RTM Breda S.r.l., la loro eventuale trasmissione al Committente dovrà essere regolata da apposito contratto. I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall'impresa RTM BREDA S.r.l., titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali.
- Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall'azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
- I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, a:
- nostra rete di agenti
 - società di factoring
 - istituti di credito
 - società di recupero crediti
 - società di assicurazione del credito
 - società di informazioni commerciali
 - professionisti e consulenti,
 - aziende che operano nel settore dei trasporti;
- L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).
- Qualora la legge o l'autorità richieda di comunicare informazioni riservate, o quando contrattualmente autorizzato, il laboratorio si impegna a informare il cliente o le singole persone interessate circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.
26. **Office of Foreign Assets Control (OFAC):** in ottemperanza alle direttive del nostro gruppo Carlyle, la nostra società non può lavorare con aziende e/o persone fisiche che sono elencate nelle liste OFAC e pubblicate al link: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-data-files> da considerarsi qui trascritte.
27. **Foro competente:** per qualunque controversia nascente dal contratto o comunque connessa al rapporto contrattuale, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano

* RTM Breda svolge attività di laboratorio accreditate in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, e accreditate dal PRI-Nadcap in accordo a SAE AS7101. Alcune prove potrebbero non essere oggetto dei diversi accreditamenti: l'elenco completo aggiornato degli accreditamenti e delle prove accreditate è disponibile nel sito www.rtmbreda.com alla pagina "accreditamenti", dove è possibile anche trovare una descrizione sul significato dell'accREDITAMENTO e la convenzione in essere con Accredia.

Da restituire firmato e timbrato per accettazione

Data: _____ Firma _____

Nel caso di ordine emesso su formato del cliente, si ritengono accettate le condizioni contrattuali generali riportate in offerta per tutti i punti non diversamente esplicitati nell'ordine stesso.

Ai sensi e per gli effetti degli art.li 1341 e 1342 c.c. il Committente dichiara di aver letto e di approvare espressamente i seguenti patti: patto 8 (risultati delle prove); patto 10 (campioni sottoposti a prova e ritirati dalla Committente); patto 12 (maggiori costi per il retest); patto 13 (utilizzo sul piano legale delle prove e manleva); patto 14 (riproducibilità della documentazione emessa); patto 17 (responsabilità); patto 18 (reclami); patto 24 (Clausole concernenti il rispetto delle Sanzioni e Leggi sul Controllo delle Esportazioni); patto 27 (Foro competente).

Data: _____ Firma _____

RTM BREDA SRL

Sede legale e unità operativa:
Via Po, 84 - 20032 Cormano (MI)
Tel. +39 02 61543911
Fax +39 02 61543900

Unità operativa:
Via Bianche, 18 - 36010 Carrè (VI)
Tel. +39 0445 318511
Fax +39 0445 318500

C.F. e P.I. IT02679480240
REA MI 1807416
Cap. Soc. € 119.900,00 i.v.

Società unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Orizzonti2 spa

info.rtmbreda@forgital.com - www.rtmbreda.it